

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista
Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista
Marco Giaretta - dott. commercialista
Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 21 Dicembre 2012

INFORMATIVA N. 10-2012: LA NUOVA FATTURA DAL 2013

Di seguito si esaminano le principali novità contenute nello schema del Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva UE sulla disciplina della fatturazione, **in vigore dal 1 gennaio 2013.**

IL CONTENUTO DELLA "NUOVA" FATTURA

Per ogni operazione imponibile il cedente/prestatore deve, come noto, emettere fattura anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili.

In base al nuovo comma 2 del citato art. 21, nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi (IN GIALLO LA NOVITA' DAL 2013):

- 1) data di emissione;
- 2) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- 3) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- 4) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- 5) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

6) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

- 7) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- 8) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
- 9) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- 10) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile

11) data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, DL n. 331/93;

12) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

LE ANNOTAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Come previsto dal nuovo comma 6 del citato art. 21, la fattura è richiesta anche in presenza delle seguenti tipologie di operazioni. In tali casi, in luogo dell'imposta, va riportata una specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale.

In particolare, per le:

1) cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette ad IVA ex art. 7-bis, comma 1, va riportata l'annotazione "**operazione non soggetta**";

2) operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, va riportata l'annotazione "**operazione non imponibile**";

3) operazioni esenti ex art. 10, ad eccezione di quelle indicate al n. 6 (ossia, operazioni relative all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato, ecc.), va riportata l'annotazione "**operazione esente**";

4) operazioni soggette al regime del margine di cui al DL n. 41/95, va riportata l'annotazione "**regime del margine - beni usati**", "**regime del margine - oggetti d'arte**" o "**regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione**";

5) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine ex art. 74-ter, va riportata l'annotazione "**regime del margine - agenzie di viaggio**".

Ai sensi del nuovo comma 6-bis del citato art. 21, anche per le operazioni rese da soggetti passivi italiani, per le quali l'IVA non è dovuta in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, è necessario emettere la fattura riportando, in luogo dell'imposta, una specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale.

In particolare, per le:

1) cessioni di beni o prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4), effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, va riportata l'annotazione "**inversione contabile**";

2) cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti extraUE, va riportata l'annotazione "**operazione non soggetta**".

Qualora l'obbligo di emissione della fattura ricada ai sensi dell'art. 17, comma 2, primo periodo, in capo all'acquirente / committente, la stessa (come di consueto) va emessa in un unico esemplare.

In tal caso il nuovo comma 6-ter del citato art. 21, prevede che sulla fattura emessa dall'acquirente / committente "in virtù di un obbligo proprio" va indicata l'annotazione "**autofatturazione**".

IL MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

La fattura va emessa al momento di effettuazione dell'operazione come determinato ai sensi dell'art. 6 (consegna beni mobili, pagamento del servizio, ecc.).

Tale regola trova una serie di deroghe contenute nel nuovo comma 4 del citato art.

21 ed in particolare:

- per le cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione avente le caratteristiche di cui al DPR n.472/96, nonché per le prestazioni di servizi idoneamente documentate, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura nella quale va specificato il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. Va notato che la nuova disposizione introduce la fattura c.d. "differita" anche per le prestazioni di servizi;
- per le cessioni di beni effettuate dall'acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura va emessa entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
- per le prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi UE ex art. 7-ter, la fattura (senza IVA) va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La fattura si ha per emessa all'atto della consegna / spedizione all'acquirente / committente.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povoło Marco Giaretta Giacomo Prandina